



Determinazione del Conservatore n. 19 del 09/06/2021

Oggetto: Società di capitali non operative – Accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione ex articolo 40 decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, conv. con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120

IL CONSERVATORE

-VISTO il secondo comma dell'art. 40 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale dispone che "Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire; b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata;

- RILEVATO che la norma si inquadra tra gli strumenti legislativi volti a consentire e semplificare la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di tutte quelle imprese non più operative e introduce ex novo alcune cause di scioglimento senza liquidazione per le società di capitali;

- VISTI i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 40 del decreto legge sopra citato che disciplinano il procedimento di accertamento d'ufficio delle cause di scioglimento e visto in particolare il comma 4 in base al quale il Conservatore comunica agli amministratori delle società interessate l'iscrizione del provvedimento di accertamento dello scioglimento d'ufficio per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione delle attività e le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati ai sensi di legge, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione;

- RICHIAMATA la determina n. 8 del 29 aprile 2021, avente ad oggetto "procedimento di iscrizione dello scioglimento delle società di capitali e della cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 40 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120" che disciplina le modalità operative per le cancellazioni d'ufficio delle società di capitali, ai sensi del comma 2 del citato articolo 40;

d e t e r m i n a

- lo scioglimento d'ufficio delle società indicate nell'elenco allegato, avendo accertato l'esistenza di una delle cause di cui al secondo comma dell'art. 40 del decreto legge n. 76/2020, e, in particolare, per aver constatato, all'esito dell'attività istruttoria condotta sulle posizioni di cui all'elenco, il mancato deposito dei bilanci per cinque anni consecutivi, unitamente al permanere dell'iscrizione del capitale sociale in lire;

- di iscrivere d'ufficio, per i motivi sopra esposti, lo stato di scioglimento senza liquidazione per le società di cui all'elenco;

IL CONSERVATORE
(Dr. Antonio RUSSO)

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i..



- di comunicare l'avvenuta iscrizione dello scioglimento agli amministratori agli atti delle società di cui all'allegato mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della società, ove esistente e attiva, nonché mediante affissione all'albo camerale con line per sessanta giorni;
- di assegnare il termine di sessanta giorni per presentare formale e motivata istanza di prosecuzione dell'attività e le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati ai sensi di legge;
- l'inserimento in via permanente nel sito istituzione della Camera di Commercio del Molise nell'Area Registri, Albi e Certificazioni – Sezione Procedure d'ufficio del presente provvedimento.

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 40 del decreto legge n. 76/2020 la presente disposizione è comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione:

Avverte che avverso questo provvedimento è consentito ricorso al Giudice del Registro delle Imprese, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione.

IL CONSERVATORE
(Dr. Antonio RUSSO)

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i..